



Dott. Raffaello LAVIOSO  
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)  
Tel 015.20265 - Fax 015.33350  
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 75.840 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 15.992

CONTRATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea,

sono comparsi i signori:

- GALLO TERESA PAOLA, nata a Sommariva del Bosco (CN) il 18 novembre 1967, residente a Torino Via Cesare Pavese n. 11, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore della società **"AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Biella, Piazza Vittorio Veneto n. 3, capitale sociale di Euro 100.000 (centomila) interamente sottoscritto e versato, con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli e codice fiscale 01900780022, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzata e munita degli occorrenti poteri in forza di delibera di fusione della società in data 21 novembre 2019 come risulta dal verbale a mio rogito in pari data n. 75.725/15.917 di repertorio, registrato a Biella il 21 novembre 2019 al n. 5843 della Serie 1T;

- FOSSALE PIER GIORGIO, nato a Borgo Vercelli il 25 aprile 1954, residente a Vercelli Via IV Novembre n. 60, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE - S.c.a.r.l."** con sede in Varallo Corso Roma n. 35, capitale sociale di Euro 88.752 (ottantotto mila settecentocinquantadue) interamente sottoscritto e versato, con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli e codice fiscale 01907070021, a quanto infra autorizzato e munito degli occorrenti poteri in forza di delibera di fusione della società in data 28 novembre 2019 come risulta dal verbale rogito Dr. Giuseppe Torelli Notaio in Vercelli in pari data n. 17.823/8.544 di repertorio, registrato a Vercelli il 28 novembre 2019 al n. 6510 della Serie 1T.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali premettono:

- che le Società suddette in forza delle citate deliberazioni, hanno convenuto:

- di fondersi mediante costituzione di nuova società denominata **"Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata"** o per brevità **"ATL BIELLA VALSESIA**

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Biella

il 30/12/2019

al n° 6856

serie 1T

con €. 200,00

**VERCELLI - S.c.a.r.l.";**

- che entrambe le deliberazioni in questione sono state regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli rispettivamente in data 22 novembre 2019 la delibera della società "AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" ed in data 29 novembre 2019 la delibera della società "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE - S.c.a.r.l.";

- che in forza delle predette deliberazioni i componenti sono stati delegati dalle assemblee dei soci delle rispettive società ad intervenire alla stipula del presente contratto di fusione;

- che è regolarmente decorso il termine di 30 (trenta) giorni dall'ultima delle iscrizioni (29.11.2019) nel Registro delle Imprese delle deliberazioni delle singole società partecipanti alla fusione a norma dell'art. 2503 C.C. ridotto alla metà ex art. 2505 quater, essendo le Società partecipanti diverse da società azionarie;

- che entro il termine suddetto, come i contraenti nella loro rispettiva qualità di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti espressamente attestano, non sono state proposte dai creditori di alcuna delle società partecipanti alla fusione, opposizioni giudiziali o stragiudiziali a norma del secondo comma dell'art. 2503 C.C..

Ciò premesso i signori componenti convengono quanto segue:

**1)** - In esecuzione delle deliberazioni assunte con gli atti richiamati in premessa le società "AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE - S.c.a.r.l." vengono fuse, mediante costituzione di nuova società denominata **"Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata" o per brevità "ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - S.c.a.r.l."**.

Per effetto di quanto sopra:

A) - la società ha sede in Vercelli;

B) - la durata della società viene stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

C) - La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

° Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di

informazione ed accoglienza turistica (IAT);

° Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

° Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

° Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

° Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

° Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

° Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

° Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;

° Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016;

D) - gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio della costituenda società che decorrerà dall'ultima delle iscrizioni del presente atto nel Registro delle Imprese si chiuderà al 31 dicembre 2020;

E) - la società sarà retta dallo statuto già allegato al progetto di fusione e che in ogni caso, previa constatazione e vidimazione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura da parte di me Notaio ai comparenti per dispensa avutane dai medesimi.

A questo punto i contraenti in esecuzione della specifica delega ricevuta dai soci delle società partecipanti in occasione delle rispettive deliberazioni di approvazione del progetto di fusione provvedono a comunicare i nominativi dei n. 5 (cinque) componenti il Consiglio di Amministrazione ed il nominativo del Sindaco Unico, in conformità agli esiti delle procedure di evidenza pubblica e nel rispetto delle regole legali e statutarie, che risultano essere i seguenti:

F) - per la durata di tre esercizi la società sarà amministrata da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

- FOSSALE PIER GIORGIO, nato a Borgo Vercelli il 25 aprile 1954, residente a Vercelli Via IV Novembre n. 60, codice fiscale FSS PGR 54D25 B046U, in qualità di Presidente;

- FLORIO MARTA, nata a Biella il 29 marzo 1982, residente a Biella Via Ivrea n. 19, codice fiscale FLR MRT 82C69 A859N;

- CLARIZIO CHRISTIAN, nato a Biella il 9 dicembre 1974, residente a Biella Via Italia n. 75, codice fiscale CLR CRS 74T09 A859X;

- TOSETTI CAROLINA, nata a Biella il 12 marzo 1990 ed ivi residente in Via Ivrea n. 32, codice fiscale TST CLN 90C52 A859Q;

- ZANETTA Dr. LUCIANO, nato a Varallo il 16 ottobre 1959, residente a Varallo Via Quarelle 5, Frazione Roccapietra, codice fiscale ZNT LCN 59R16 L669W, in qualità di Consiglieri;

G) - per la durata di tre esercizi la società sarà soggetta al controllo di legittimità ed alla revisione legale da parte di un organo sindacale unipersonale, nella persona del signor:

- CAPUZZO Dr. FABRIZIO, nato a Torino il 9 settembre 1974, residente a Torino Corso Peschiera n. 268, codice fiscale CPZ FRZ 74P09 L219I, regolarmente iscritto al n. 131119 del Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Sindaco Unico in presenza dei presupposti di legge eserciterà altresì la Revisione Legale dei Conti.

Il Sindaco Unico sopra nominato, ha prima d'ora resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da esso ricoperti presso altre società (come risulta dai documenti rispettivamente sottoscritti in atti della società).

Il sindaco suddetto dovrà quindi di seguito alla nomina accettare la carica conferitagli.

**2)** - Gli effetti economici, contabili e fiscali dell'atto di fusione rispettivamente a' sensi dell'art. 2501 ter n. 6 C.C. e dell'art. 172 comma 9 D.P.R. 917/86 vengono fissati al momento del verificarsi degli effetti civilistici della fusione in conformità al successivo punto 3).

**3)** - La fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione presso il Registro delle Imprese a norma del 2° comma dell'art. 2504 bis C.C..

**4)** - Con il verificarsi degli effetti della fusione tutti i rapporti attivi e passivi delle società partecipanti alla fusione si trasferiranno di diritto in capo alla costituenda beneficiaria la quale subentrerà pertanto senza soluzione di continuità e secondo i principi di assoluta neutralità contabile e fiscale in tutto il patrimonio ed in tutti i diritti ragioni ed obblighi delle società partecipanti alla fusione nulla escluso od eccettuato con decorrenza dal verificarsi degli effetti della fusione a norma del precedente punto 3).

**5)** - Il capitale sociale della società risultante dalla fusione di nominali Euro 400.000 (quattrocentomila) risulta attribuito ai soci delle società partecipanti in esatta proporzione alle partecipazioni di rispettiva spettanza tenendo conto del rapporto di cambio indicato nel progetto di

fusione.

Gli amministratori della società risultante dalla fusione provvederanno a depositare l'elenco soci a norma di legge.

**6)** - Ai fini della registrazione e per quanto fosse necessario si dà atto e si conferma:

- che il presente atto di fusione è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi del n. 6b dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'Imposta di Registro.

**7)** - Si precisa, per quanto occorresse, che l'indirizzo della sede sociale (Via e numero civico) della nuova società beneficiaria, non più indicato nel testo statutario, è ubicato in Vercelli Viale Garibaldi n. 90.

**8)** - Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico delle società partecipanti alla fusione in parti uguali tra loro.

Sottoscritto alle ore sedici.

Richiesto io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su cinque mezzi fogli per nove facciate intere meno tre righe.

Firmato: TERESA PAOLA GALLO - PIER GIORGIO FOSSALE - Dr.  
RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 75.840/15.992 DI REPERTORIO

STATUTO SOCIALE ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI

ai sensi del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche della L.R. 11/07/2016 n. 14

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter C.C., denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata" o per brevità "ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - S.c.a r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonchè nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili nè quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

**Art. 2 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

**Art. 3 - SEDE**

3.1 La società ha sede in Vercelli.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonchè l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo Amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo Amministrativo.

**Art. 4 - OGGETTO**

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

° Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite

all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

° Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

° Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonchè manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

° Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

° Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

° Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

° Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

° Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;

° Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

#### Art. 5 - **REQUISITI DEI SOCI**

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonchè gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

#### Art. 6 - **DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentati e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### Art. 7 - **AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

#### Art. 8 - **RECESSO DEI SOCI**



8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

#### Art. 9 - **ESCLUSIONE DEI SOCI**

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;

c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;

e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

#### Art. 10 - **CAPITALE SOCIALE**

10.1 Il capitale sociale è di Euro 400.000 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel

rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

#### Art. 11 - **CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI**

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della singola quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per il totale delle quote possedute, per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:  
° le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;  
° i contributi di liberalità;  
° le sponsorizzazioni.

#### Art. 12 - **ORGANI**

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che

ne fanno richiesta.

**Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;

b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;

c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;

d. nomina e revoca del Sindaco Unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;

e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;

f. modifiche al presente Statuto;

g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;

h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;

j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;

k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;

l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

**Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonchè l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

#### Art. 15 - **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA**

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;

b) le modifiche dello statuto;

c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;

d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;

e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;

f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione:

- almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte;
- almeno due componenti sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.;

- almeno due componenti, oltre al diritto di indicare tra tutti i soggetti designati il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni e della Provincia di Biella a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.. Lo speciale diritto di indicare il nominativo del Presidente tra tutti i membri designati di cui al periodo precedente verrà meno in capo ai soci appartenenti all'ambito territoriale dei Comuni e della Provincia di Biella qualora un singolo socio purchè esterno al detto ambito territoriale acquisisca o integri una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 38% (trentotto per cento). In tal caso dal momento del verificarsi della detta circostanza la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione competerà all'assemblea dei soci con riferimento agli ordinari quorum deliberativi.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;

b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;

c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;

d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;

e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;

f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;

g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;

h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;

i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;

j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

#### **Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può

eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

**Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualevolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione



simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

**Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

**Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

#### **Art. 25 - LIBRI SOCIALI**

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

#### **Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

#### **Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

**Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: TERESA PAOLA GALLO - PIER GIORGIO FOSSALE - Dr.  
RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.